



Avv. Prof. Bruno Romano Cafaro
NOTAIO
Via F. Filzi, 20 - CISTERNINO (BR)
Cod. Fisc. CFR BNR 38T16 A182K
Part. IVA 00157850744

CONSERVATORIA DEI REGISTRI IMMOBILIARI DI BRINDISI

_____ NOTA DI TRASCRIZIONE _____

In forza di scrittura privata in data 12.5.1983 autenticata in pari data dal Notaio CAFARO Bruno Romano, al N.8435 del suo repertorio, in corso di registrazione.

_____ A FAVORE DI _____

MARSEGLIA PASQUALE, nato in Ostuni il 8.1.1927 ed ivi domiciliato al Largo Risorgimento n.20, codice fiscale MRS PQL 27A08 G187M; _____

_____ CONTRO _____

ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA DI BRINDISI, (codice fiscale 00061820742), in persona del suo Presidente pro-tempore e legale rappresentante: NARCISI MICHELE, nato in Brindisi il 13.3.1940 ed ivi domiciliato, per la carica, presso l'I.A.C.P. di Brindisi alla via Casimiro n.27; _____

_____ SI CHIEDE _____

La trascrizione dell'atto in epigrafe con il quale l'Istituto Autonomo Case Popolari della Provincia di Brindisi, ha venduto a MARSEGLIA PASQUALE, che ha accettato ed acquistato, per sè, i suoi eredi ed aventi causa il seguente bene immobile: _____

_____ OGGETTO _____

Alloggio compreso nel fabbricato sito nel Comune di Ostuni al Largo Risorgimento n.20, scala D, lotto 11,



piano PRIMO, interno TRE (N.3), composto di tre vani
utili, accessori e cantina, quest'ultima posta al pia-
no cantinato dello stesso fabbricato e distinta con
il numero interno TRE (N.3), oltre la proprietà pro-
quota e l'uso in comune delle cose indivise.-----

L'alloggio confina con: Largo Risorgimento, per due
lati, e beni assegnati a Blasi Nannavecchia, salvo altri.

Il vano cantina confina con: corridoio condominiale,
Largo Risorgimento e beni di Blasi Nannavecchia, salvo
altri.-----

L'alloggio di che trattasi, unitamente al vano cantina,
è censito nel N.C.E.U. di Ostuni alla partita 6346, fo-
glio 147 mappale N.783/9 C.da Melogna s.n. (ora Largo
Risorgimento n.20) - P.I. - categoria A/3 - classe
3° - vani 5,00 - RCL.880;-----

L'appartamento in oggetto, unitamente al vano cantina,
risulta meglio descritto nella planimetria che è sta-
ta allegata al contratto sotto la lettera "A".-----

L'alloggio è stato venduto e trasferito in proprietà
a corpo e nello stato di fatto e di diritto in cui si
trova e senza obbligo, da parte dell'Istituto vendito-
re, di ulteriori opere di ultimazione, migliorie e ma-
nutenzioni e non potrà essere destinato ad uso diver-
so dell'abitazione.-----

----- PREZZO DELLA COMPRAVENDITA -----

Referendo N. 8435
Recezione N. 2343



Avv. Prof. Bruno Romano Catano
NOTAIO
Via P. Filzi, 20 - CISTERNINO (BR)
Cod. Fisc. CFR BNR 38T16 A1821
Part. IVA 00157830744

CONTRATTO DI COMPRAVENDITA DI ALLOGGIO DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA CON PAGAMENTO DEL PREZZO IN UN'UNICA SOLUZIONE, ai sensi della Legge 8 agosto 1977 n.513 e Legge 5 agosto 1978 n.457. _____

Con la presente scrittura privata, intervenuta oggi in Brindisi fra i sottoscritti: _____

1) NARCISI MICHELE, nato in Brindisi il 13 marzo 1940 ed ivi domiciliato, per la carica, presso l'I.A.C.P. di Brindisi alla via Casimiro n.27, il quale interviene e stipula questo atto, non in proprio, ma per conto ed in rappresentanza dell'Istituto Autonomo Case Popolari per la Provincia di Brindisi (codice fiscale 00061820742), nella sua qualità di Presidente pro-tempore e legale rappresentante del nominato Istituto, a quanto infra autorizzato con Delibera del Consiglio di Amministrazione dell'Istituto medesimo n.4043, in data 8.2.1983, che, in estratto conforme, trovasi nei rogiti del Notaio, che autenticherà il presente atto. _____

2) MARSEGLIA PASQUALE, impiegato, nato in Ostuni l'8 gennaio 1927 ed ivi domiciliato al Largo Risorgimento n.20, codice fiscale MRS PQL 27A08 G187M, che dichiara di essere coniugato con FLORE ROSA, bracciante agricola, nata in Ostuni il 15 novembre 1930 e con lui convivente, codice fiscale FLR RSO 30S55 G187N, e di trovarsi con la stessa in regime di comunione legale dei beni. _____

PREMESSO _____



numero interno TRE (N.3),oltre la proprietà pro-quota e l'uso
in comune delle cose indivise. -----

L'alloggio confina con: Largo Risorgimento,per due lati,e beni
assegnati a Blasi Nannavecchia,salvo altri. -----

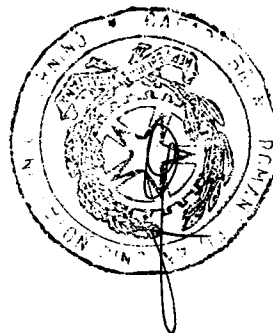
Il vano cantina confina con: corridoio condominiale,Largo Ri-
sorgimento e beni di Blasi Nannavecchia,salvo altri. -----

L'alloggio di che trattasi,unitamente al vano cantina,è censi-
to nel N.C.E.U.di Ostuni alla partita 6346 foglio 147 mappale
N.783 sub.9 c.da Melogna s.n. (ora Largo Risorgimento n.20)
P.I. categoria A/3 classe 3° vani 5,00 RCL.880 in testa all'Is-
tituto,come da certificato catastale,rilasciato dall'Ufficio
Tecnico Erariale di Brindisi. -----

L'appartamento in oggetto,unitamente al vano cantina,risulta
meglio descritto nella planimetria che,esaminata e riscontrata
esatta dalle Parti e da esse firmata,viene allegata al presen-
te contratto sotto la lettera "A". -----

L'alloggio viene venduto e trasferito in proprietà a corpo e
nello stato di fatto e di diritto in cui si trova e senza
obbligo,da parte dell'Istituto venditore,di ulteriori opere di
ultimazione,migliorie e manutenzioni e non potrà essere desti-
nato ad uso diverso dall'abitazione. -----

L'acquirente dichiara di avere perfetta conoscenza dello stato
materiale e giuridico dell'alloggio e,pertanto,di accettare in
proprietà l'immobile,come sopra individuato,con tutte le servi-
tù attive e passive e nello stato,modo e condizione in cui si



trova, senza nessuna garanzia per vizi occulti, con la proporzionale quota di comproprietà su quanto per legge, uso, destinazione e regolamento di condominio infra citato è di proprietà comune ed indivisibile dei condomini, ad eccezione dei distacchi del fabbricato che l'Istituto venditore si riserva di utilizzare come meglio crederà opportuno. -----

L'acquirente rinuncia senza diritto a compenso all'eventuale facoltà di sopraelevazione prevista dall'art. 1227 del codice

civile. -----

ART. 2 - La presente compravendita viene fatta ed accettata per il prezzo di L. 1.349.460 (Lire UNMILIONETRECENTOQUARANTANOVEMI LAQUATTROCENTOSESSANTA), quale risulta dalla lettera di determinazione del valore venale, di cui in premessa. -----

Tale somma è stata già interamente versata dall'acquirente, oltre I.V.A. nella misura del 2%, con vaglia bancario non trasferibile intestato all'Istituto venditore, come risulta dalla fattura n. 19 del 11.2.1983, rilasciata dall'Istituto stesso, che, con il presente atto, ne rilascia ampia e definitiva quietanza. ---

Con ciò la proprietà dell'alloggio suindicato, con tutti i diritti, azioni e ragioni, si intende trasferita all'acquirente.

ART. 3 - L'acquirente dichiara di avere piena cognizione dei titoli giustificativi della proprietà e dello stato ipotecario dell'alloggio acquistato, e perciò di esonerare, come di fatto esonera, l'Istituto venditore dal produrre la legale documentazione. -----

ART.4 - Ai sensi di quanto previsto dall'art.28 della Legge 8.8.1977 n.513, per un periodo di tempo di dieci anni dalla data di stipulazione del presente contratto, l'alloggio in questione non potrà essere alienato dall'acquirente a nessun titolo nè su di esso potrà costituirsi alcun diritto reale di godimento. -----

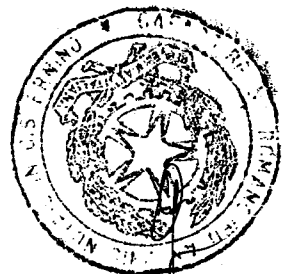
Decorso il termine di dieci anni suddetto, qualora l'acquirente intenda alienare l'alloggio dovrà darne comunicazione all'Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Brindisi, il quale potrà esercitare entro SESSANTA (N.60) giorni dal ricevimento della comunicazione il diritto di prelazione all'acquisto ai sensi e con le modalità previste dall'art.28 della Legge 8.8.1977 n.513. -----

Ogni pattuizione stipulata in violazione delle disposizioni di cui ai precedenti commi è nulla. -----

La nullità può essere fatta valere da chiunque vi abbia interesse ed è rilevabile d'Ufficio dal Giudice. -----

ART.5 - Ai sensi dell'art.28 della Legge 8 agosto 1977 n.513, l'acquirente ha facoltà di locare l'alloggio in caso di trasferimento della residenza, di accrescimento del nucleo familiare o per altri gravi motivi, previa autorizzazione del Presidente dell'Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Brindisi. -----

La domanda di autorizzazione alla locazione dovrà essere inviata all'Istituto venditore, corredata dei documenti i quali com-



provino i motivi per i quali viene chiesto il consenso. -----

L'obbligo di presentazione della domanda di autorizzazione alla locazione sussiste fino a quando non sia decorso il termine previsto dal primo comma del precedente art.4 del presente contratto occorrente per poter alienare l'alloggio.

Non può ritenersi accordato tacitamente il consenso in alcun caso, nè, se accordato per un tempo limitato, può ritenersi alla scadenza, tacitamente prorogato. -----

E' vietata ogni forma di cessione dell'alloggio a titolo gratuito se non venga preventivamente autorizzata dal Presidente dell'Istituto negli stessi casi, con le stesse modalità ed alle stesse condizioni di cui ai comma precedenti. -----

Ogni pattuizione stipulata in violazione delle disposizioni di cui ai precedenti comma nonché delle prescrizioni e condizioni contenute nell'autorizzazione concessa dal Presidente dell'Istituto è nulla. La nullità può essere fatta valere da chiunque vi abbia interesse ed è rilevabile d'Ufficio dal Giudice. ----

ART.6 - L'acquirente non potrà conseguire, nè in affitto nè in proprietà, altro alloggio costruito a totale carico o con il concorso o con il contributo o con il finanziamento agevolato, in qualsiasi forma concessi, dallo Stato o da altro Ente Pubblico. -----

Ogni pattuizione stipulata in violazione del divieto di cui al precedente comma è nulla. -----

ART.7 - Verificandosi le condizioni previste dal codice civi-

le, l'Istituto promuoverà la costituzione del condominio. -----

L'acquirente entrerà a far parte del condominio stesso assumendo i diritti e gli obblighi previsti dal regolamento di condominio per gli altri condomini. -----

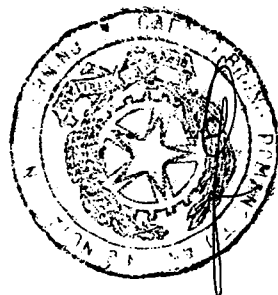
Fino a che il condominio non sia stato formalmente costituito, l'amministrazione dello stabile di cui fa parte l'alloggio oggetto del presente contratto, continuerà ad essere tenuta dall'Istituto venditore, al quale l'acquirente si impegna a

corrispondere una quota mensile provvisoria per spese generali di amministrazione e manutenzione afferenti l'alloggio venduto-gli e le parti di uso comune, suscettibile di variazioni annuali. -----

In particolare, per quanto concerne le spese di manutenzione ordinaria e straordinaria esse saranno così regolate: -----

a) Per gli interventi di manutenzione ordinaria, al pari degli assegnatari in locazione degli alloggi di proprietà dell'Istituto, dovrà essere corrisposta da parte dell'acquirente una quota che sarà comunque fissa, senza obbligo alcuno di rendiconto nè conseguentemente di conguaglio sia a debito che a credito da parte dell'Istituto, nemmeno al momento della cessazione dell'amministrazione da parte dell'Istituto stesso. Gli interventi di manutenzione ordinaria saranno assicurati secondo quanto previsto dal Regolamento di Inquilinato. -----

b) Per gli interventi di amministrazione straordinaria, l'Istituto venditore, sentito il parere degli acquirenti gli alloggi



costituenti lo stabile, farà conoscere il tipo e la consistenza dell'intervento manutentivo straordinario deciso, le modalità di aggiudicazione ed esecuzione dei lavori, la conseguente ripartizione delle spese pro-quota nonchè le modalità di pagamento, mentre l'acquirente si obbliga al preciso adempimento di quanto dovuto per la sua parte secondo quanto gli sarà richiesto dall'Istituto stesso. -----

Saranno inoltre a carico dell'acquirente tutte le altre spese comunque sostenute dall'Istituto per imposte e sovraimposte, tasse generali e locali, per l'assicurazione contro gli incendi e per responsabilità civile, per riscaldamento, autoclave, ascensore, portierato, pulizie, consumo energia elettrica per illuminazione dei locali comuni, per fognatura e consumo di acqua, nonchè tutte le spese di ogni genere che gravano o graveranno l'alloggio, gli accessori e gli elementi comuni dello stabile e complesso edilizio di cui l'alloggio stesso fa parte. Dette spese verranno ripartite tra gli assegnatari e proprietari degli alloggi dello stabile stesso per la parte spettante a ciascun alloggio e versate all'Istituto con il pagamento di una quota mensile provvisoria, salvo conguaglio in sede di rendiconto da effettuarsi annualmente o al momento della cessazione dell'amministrazione da parte dell'Istituto. -----

L'aver provveduto direttamente alla manutenzione degli stabili, non comporta assunzione di responsabilità di qualsiasi genere per l'Istituto in ordine ad eventuali danni a cose e/o

persone che potessero derivare dalla omessa o ritardata esecuzione delle opere di riparazione e manutenzione agli stabili o agli appartamenti, considerandosi tale responsabilità completamente assunta dagli acquirenti in conformità all'obbligo di provvedere alle riparazioni medesime. -----

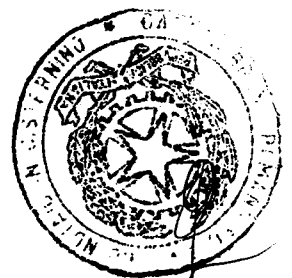
Sono vietate le modifiche, trasformazioni ed innovazioni agli elementi comuni dello stabile, salvo esplicito consenso scritto dell'Istituto. -----

Dalla data di formale costituzione del condominio, l'amministrazione e gestione dello stabile, nel quale è compreso l'alloggio oggetto del presente contratto, passa al condominio stesso, il quale peraltro designerà, a norma dell'art. 1129 del codice civile, l'amministratore. -----

Da tale data le spese di cui ai commi precedenti saranno stabilite dal condominio ed a questo direttamente corrisposte dall'acquirente. -----

L'amministrazione del condominio è obbligata a provvedere alla manutenzione sia ordinaria che straordinaria ed all'eventuale ristrutturazione dello stabile, nonché ad assicurarlo contro gli incendi e la responsabilità civile. -----

ART. 8 - Per quanto non espressamente convenuto nel presente contratto, le parti fanno riferimento alle norme di cui alla Legge 8 agosto 1977 n. 513, alla Legge 5 agosto 1978 n. 457 nonché alla legislazione in materia di edilizia residenziale pubblica e civilistica per quanto compatibili. -----



ART.9 - Le spese,imposte e tasse presenti e future,comunque conseguenti al presente contratto sono a carico esclusivo dell'acquirente. -----

ART.10 - Agli effetti dell'esecuzione del presente contratto le parti eleggono rispettivamente il proprio domicilio come segue: -----

Illoelly Noucia
Carrozza Saffari
Not. Bruno Romano
quanto all'Istituto nella propria Sede in Brindisi alla via Casimiro n.27;-----

- quanto all'acquirente nell'alloggio assegnatogli,ove l'Istituto potrà notificare ogni atto sia giurisdizionale che extra-giurisdizionale. -----

ART.11 - Per ogni controversia dipendente o inerente al presente contratto è esclusivamente competente il Foro di BRINDISI. -----

ART.12 - Le parti richiedono l'applicazione dei benefici ed agevolazioni fiscali previsti dalle leggi vigenti in materia di edilizia residenziale pubblica e dichiarano che il presente trasferimento è soggetto ad I.V.A. e ad INVIM. -----

Le Parti autorizzano il signor Conservatore dei Registri Immobiliari di Brindisi a trascrivere il presente atto a favore dell'acquirente e contro l'Istituto,che,a mezzo del sottoscritto suo legale rappresentante,dichiara di rinunciare ad iscrizioni d'Ufficio,con esonero del nominato Conservatore da ogni sua personale responsabilità al riguardo. -----

Il presente atto resterà depositato negli atti del Notaio Cafaro Bruno Romano di Cisternino,che ne autentica le firme.

Detto Notaio è autorizzato a rilasciarne copia autentica a chiunque ne faccia richiesta. -----

Brindisi li 12.5.1983

Michele Narsisi
avvocato Bruno Romano

Repertorio n. 8435

Raccolta n. 2343

----- AUTENTICA DI FIRME -----

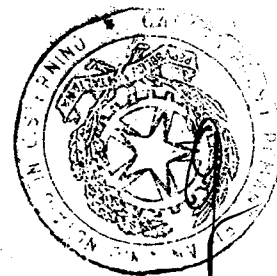
----- Repubblica Italiana -----

Io sottoscritto avv. Bruno Romano CAFARO, Notaio residente in Cisternino, con studio alla via F. Filzi n. 20, ed iscritto al Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Lecce e Brindisi; --

----- CERTIFICO -----

che, previa rinuncia delle Parti, di comune accordo tra di loro e con il mio consenso, all'assistenza dei testimoni, i signori: -

1) NARCISI MICHELE, nato in Brindisi il 13 marzo 1940 ed ivi domiciliato, per la carica, presso l'Istituto Autonomo Case Popolari per la Provincia di Brindisi alla via Casimiro n. 27, nella spiegata qualità di Presidente pro-tempore e legale rappresentante del nominato Istituto, a quanto sopra autorizzato con Delibera del Consiglio di Amministrazione dell'Istituto medesimo n. 4043 in data 8.2.1983, che, in estratto conforme, trovasi allegata, sotto la lettera "A", al precedente mio atto in data odierna, repertorio n. 8434, in corso di registrazione perchè nei termini. -----



2) MARSEGLIA PASQUALE, impiegato, nato in Ostuni (BR) l'8 gennaio 1927 ed ivi domiciliato al Largo Risorgimento n.20; -----
delle cui identità personali Io Notaio sono certo, hanno apposto in mia presenza le proprie firme in calce alla scrittura innanzi estesa ed a margine dei fogli intermedi e dell'allegato "A", come per legge. -----

L'I.A.C.P. di Brindisi, a mezzo del suo legale rappresentante, rilascia a me Notaio la dichiarazione d'imposta INVIM. -----

I Componenti mi richiedono di tenere la detta scrittura in deposito nei miei rogiti e mi autorizzano a rilasciarne copia autentica a chiunque ne faccia richiesta. -----

Brindisi li 12 MAGGIO 1983



Ufficio Registro - OSTUNI

Registrato a Ostuni il **19 MAG 1983**
di n. 382 Vol. IV Mod. B
esatte Lire Duecento undici mila
201.000



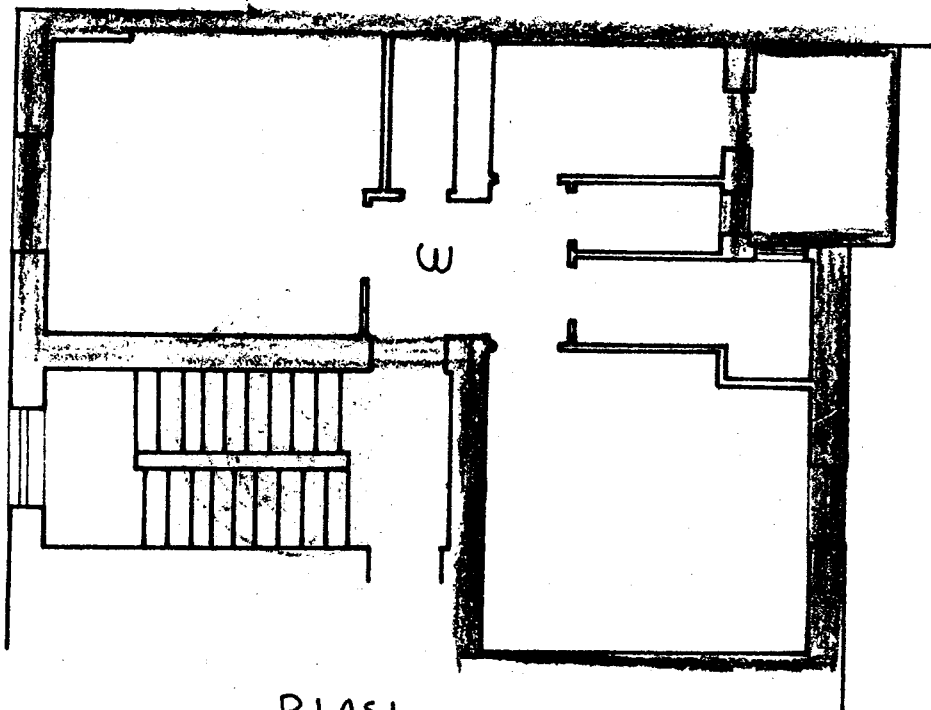
IL DIRETTORE
(Dr. Aldo Rizza)

Aldo Rizza

EREDI GOTTARDO

LARGO RISORGIMENTO

CIVICO 20



LARGO RISORGIMENTO

BLASI
NANNAVECCHIA

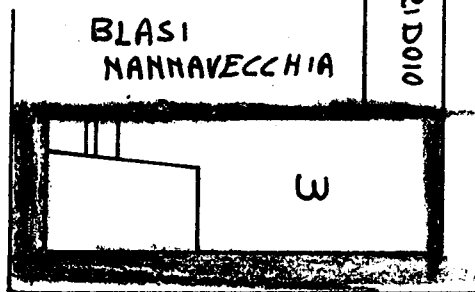


CORRIDOIO

BLASI
NANNAVECCHIA

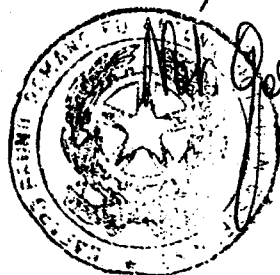
W

LARGO RISORGIMENTO



LARGO RISORGIMENTO

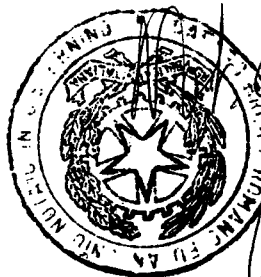
Referendo N. 8435 Allegato "A"
Elisabetta Nanni
Consiglio Comunale
Giuseppe Nanni



Registrato in Ostuni il 19.5.83 al n. 382 Vol. 2 Mod 2/3

E' copia conforme all'originale, che si rilascia alla Parte,
completa di allegati, in carta libera per uso fiscale.

Brindisi li 27.5.1983



Geo Rizzo

REGISTRO - OSTUNI
data alle-
giusta per
principale
legato il 19.5.1983

IL DIRETTORE
(Dr. Aldo Rizzo)

Rizzo



La compravendita è stata fatta ed accettata per il prezzo di L.1.349.460 (Lire UNMILIONETRECENTOQUARANTA-NOVEMILAQUATTROCENTOSESSANTA); somma che la parte venditrice ha dichiarato di aver riscosso, per cui ha rilasciato quietanza liberatoria a saldo, con rinuncia ad iscrizioni d'Ufficio ed esonero del Conservatore dei RR.II. da ogni sua personale responsabilità al riguardo.-----

----- GARANZIE -----

L'I.A.C.P. ha garantito la piena e libera proprietà dell'alloggio in oggetto e dell'area sulla quale esso sorge, per cui ha prestato, all'acquirente, le garanzie di Legge.-----

----- PRECISAZIONI GIURIDICHE -----

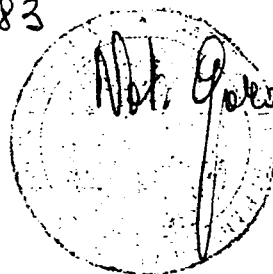
Ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge 19.5.1975 n.151 l'acquirente ha dichiarato: di essere coniugato con FLORE ROSA, nata in Ostuni il 15.11.1930 e con lui convivente, codice fiscale FLR RSO 30S55 G187N, e di trovarsi con la stessa in regime di comunione legale dei beni.-----

La scrittura privata in oggetto resterà depositata nei rogiti del Notaio Autenticante.-----

Il presente atto gode dei benefici fiscali ed agevolazioni fiscali previsti dalle Leggi vigenti in materia di edilizia residenziale pubblica.-----

Si allega copia autenticata della nominata scrittura
privata. _____

Brindisi 14.5.1883



CONSERVATORIA RR. II. DI BRINDISI



Formalità eseguita il 18 11/26 1883
al N. 7767 d'ordine ed al N. 7100 particolare

Costo Lire cinquecento

L. 3.500.

IL DIRETTORE REGGENTE

(Umberto Amoroso)

Amoroso